

4. ART.12 CRC (II comma): L'ASCOLTO DEL MINORENNE IN AMBITO GIUDIZIARIO







In occasione del ventesimo anniversario del Gruppo CRC non ci si può esimere dall'effettuare una complessiva valutazione dell'evoluzione del diritto all'ascolto del minore di età in ambito giudiziario (CRC, art. 12, co. 2), analizzando i progressi ottenuti e gli obiettivi ancora da raggiungere.

All'epoca dell'elaborazione del primo Rapporto CRC (2004-'05) si evidenziava una carente e disomogenea applicazione delle disposizioni di protezione del minore nel percorso giudiziario. Fino a quel momento non esisteva in Italia una disposizione che prevedesse l'ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti di separazione dei coniugi. La legge sul divorzio, infatti, prevedeva l'audizione del minore solo qualora il giudice lo ritenesse strettamente necessario, anche in considerazione della sua età (art. 4 Legge 878/1970, come riformata dalla Legge 74/1987).

Già con la ratifica dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con Legge 77/2003, e successivamente con Legge 54/2006, in Italia, così come illustrato nel 2° Rapporto CRC (2005-'06), si è prevista come regola generale l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori e si è imposta al giudice la disposizione dell'**ascolto** del minore⁵⁹.

Un'evoluzione, questa, non soltanto normativa ma anche terminologica. Nell'ordinamento attuale, l'espressione "ascolto del minore" ha infatti sostituto la precedente espressione "audizione del minore": si è trattato di una differenza non soltanto lessicale, bensì anche concettuale, in quanto la c.d. audizione rimanda a un'attività processuale in cui il minore rimane passivo, chiamato com'è a rispondere semplicemente alle domande che gli vengono poste dal giudice; il termine "ascolto", invece, allude a una posizione attiva del minorenne, tenuto sì a presentarsi davanti al giudice, ma con una partecipazione dialogica e interlocutoria. Pertanto, con la considerazione del minore di età non più come soggetto passivo delle norme di diritto, bensì come soggetto attivo, titolare di specifici diritti tutti meritevoli di tutela, si ribadisce, ancora una volta, come l'interesse del minorenne debba essere considerato il criterio guida per l'adozione di tutte le decisioni che lo riguardano in prima persona. E il diritto all'ascolto rappresenta senz'ombra di dubbio l'ulteriore conferma del ruolo attivo riservato dall'ordinamento alla persona di età minore, allorché debba essere presa una decisione che la riguarda. Il "ruolo attivo" attribuitogli con l'ascolto si risolve nella possibilità di poter esprimere la sua opinione attraverso l'inter-

locuzione con soggetti adulti chiamati a decidere nel suo interesse. La funzione assume per l'ordinamento un'essenzialità tratteggiata nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22238 del 21 ottobre 2009, secondo cui "costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori".

Successivamente alla pubblicazione del 6° Rapporto CRC, l'entrata in vigore del D.lgs. 154 del 28 dicembre 2013 - recante "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 10 dicembre 2012 n. 21929" – ha disciplinato l'audizione del minore d'età nelle procedure in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. È indubbiamente apprezzabile che la citata legge in materia di filiazione abbia introdotto in via generale il principio dell'ascolto come diritto del minorenne, anche sul piano sostanziale e delle relazioni familiari, inserendo la previsione dell'ascolto nell'art. 315 bis c.c. Recentemente la Suprema Corte, occupandosi di un caso di separazione tra coniugi, ha affermato che in presenza di provvedimenti relativi alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infra-dodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità. Difatti, si rammenta che è un obbligo del giudice quello di motivare in maniera puntuale e circostanziata non solo se ritenga il minore infra-dodicenne incapace di discernimento, ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche se intenda optare, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato a un esperto al di fuori di detto incarico (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10774 del 14/12-17/04/2019).

Nonostante questi sviluppi giurisprudenziali, deve purtroppo darsi altresì atto che, così come reiterato nei vari rapporti annuali, sono mancate e mancano tuttora strategie definite di uno sviluppo non estemporaneo di competenze sulla partecipazione: ciò rappresenta un ritardo culturale complessivo circa il concetto stesso di diritto. Le differenti prassi seguite per le modalità di ascolto del minore evidenziano che esso avviene in maniera differente in ogni tribunale e anche da giudice a giudice. Di fronte alla mancanza di chia-



⁵⁹ L'articolo 1 della Legge 54/2006 introduce l'art. 155-sexies c.c. che al comma 1 (Poteri del giudice e ascolto del minore) recita: "Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento".



rezza sull'ascolto giudiziario del minore di età, in sede civile e penale, nel nostro Paese si assiste a un proliferare di protocolli e linee guida, che risentono dell'orientamento di chi li elabora, per cui le prassi relative all'ascolto variano sensibilmente tra loro. La varietà e la multiformità degli orientamenti su questo punto rende irrinunciabile e urgente l'esigenza di disporre linee guida ufficiali, da emanarsi a livello nazionale ministeriale, sia per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, della salute e della giustizia, sia per definire prassi operative univoche di audizione del minore. Tra i punti da considerare, non di poco conto è anche il diritto a non essere ascoltato, in cui gli operatori talvolta si imbattono nel caso di figli che temono di compromettere il loro rapporto affettivo a seguito dell'ascolto.

Sebbene di argomento diverso, ma strettamente collegato alla tutela della persona minore di età, vi è la situazione di stallo che riguarda la figura dei curatori speciali. Continua infatti il silenzio normativo in relazione alla preparazione, formazione e ruolo che il curatore speciale-difensore del minore possa o debba assumere all'interno delle procedure nelle quali questa figura è prevista. Mancano altresì linee guida nazionali che possano dare omogeneità agli interventi e ai comportamenti dei curatori speciali nominati, per cui è di fatto demandato alla sensibilità e preparazione della singola persona il concreto svolgimento dell'incarico. Non può non evidenziarsi come sia imprescindibile assicurare che le predette figure, per il delicatissimo compito che sono chiamate a esercitare, abbiano non solo un'approfondita conoscenza degli aspetti procedurali e sostanziali del diritto minorile, ma anche una preparazione multidisciplinare che consenta loro di comprendere i bisogni e le necessità del minorenne: dal saperlo ascoltare al sapersi rapportare con gli altri professionisti coinvolti. È impensabile che tale funzione venga, a volte, affidata a professionisti privi di attitudini personali, preparazione tecnica, specializzazione nel settore ed esperienza pratica acquisita in anni di attività; ed è per questo che urge la predisposizione di direttive per la loro nomina da parte dei giudici.

In ambito penale, nel febbraio 2018 la Corte Costituzionale⁶⁰ ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 398 co. 5 e 133 c.p.p., sollevata dal GIP del Tribunale Ordinario di Lecce, in riferimento all'art. 117 co.1 della Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 4 della CRC, nella parte in cui tali disposizioni "non prevedono che, laddove la mancata comparizione del testimone minorenne [in sede di incidente probatorio] sia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere, e sia possibile ovviare ad esse procedendo all'esame del minore presso il tribunale competente in relazione al luogo della sua dimora, [...] possa ritenersi giustificata la sua mancata comparizione e rogarsi il compimento dell'incidente [al giudice per le indagini preliminari] del tribunale nel cui circondario risiede il minore". Secondo la Consulta occorre procedere al bilanciamento di valori contrapposti: da un lato, la tutela della personalità del minorenne, dall'altro, i valori coinvolti dal processo penale, quali i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e, in questo caso, le regole sulla competenza territoriale. L'esigenza che si pone in questa materia, come ha sottolineato il legislatore, non è quella di evitare al minore di età i "disagi" connessi al fatto di dover rendere testimonianza, bensì quella di preservarlo dagli effetti negativi che la prestazione dell'ufficio di testimone può produrre in rapporto alla peculiare condizione del soggetto.

L'accompagnamento del minore al processo, l'esigenza di fornirgli assistenza, informazione e sostegno psicologico rappresentano un dovere stabilito dalla legge e dalle convenzioni internazionali. In primis dall'art. 609-decies del codice penale, nonché dalla Legge 172 del 1 ottobre 2012 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote); legge che invita a "vedere tutto il percorso processuale penalistico dal punto di vista del minore, dell'interesse superiore del minore e del rispetto dei suoi diritti [...] che devono armonizzarsi con le esigenze del giusto processo". Tuttavia, in Italia si vede negato in molti casi il diritto del minorenne a un ascolto empatico, accogliente e rispettoso che,

⁶⁰ Corte Costituzionale, sent. 92 del 21 febbraio 2018 (dep. 27 aprile 2018), Pres. Lattanzi, Red. Modugno.

sebbene non induttivo, viene da alcuni considerato come un alterarne lo stato psicologico ed influenzarne la memoria. Per le stesse ragioni, taluni magistrati vietano di fornire assistenza psicologica e soccorrere il minorenne traumatizzato prima che abbia reso la sua testimonianza, in violazione del diritto alla salute (art. 24 della CRC, art. 32 della Costituzione Italiana).

Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda:

- 1. Al Ministero della Giustizia di istituire un sistema di formazione multidisciplinare obbligatorio e continuo per tutte le figure professionali che lavorano con i minorenni, nonché di istituire un tavolo di esperti per elaborare Linee Guida nazionali sulle modalità di ascolto del minore in ambito giudiziario in linea con la Convenzione di Lanzarote;
- 2. Al Ministero della Giustizia Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, l'avvio di corsi di formazione specifici per i curatori speciali e l'elaborazione di Linee Guida nazionali sia per ciò che riguarda l'azione dei curatori-avvocati del minorenne, sia per ciò che riguarda le modalità di ascolto della persona di età minore in ambito giudiziario.

